



COMMISSIONE DI DISCIPLINA

Nella seduta del 29 ottobre 2013, composta da:

Avv. Lina Musumarra

Presidente

Avv. Silvana Panzera

Membro effettivo

Avv. Achille Reali

Membro effettivo, relatore est.

ha deliberato, dando lettura del dispositivo, la seguente

DECISIONE

Nel procedimento disciplinare a carico del sig. Giancarlo Gottardi, Proboviro del TSN di Ferrara, Via Corso Ercole I d'Este n. 150.

FATTO

Con atto in data 26/6/2013, la Procura Federale, nella persona dell'Avv. Paola Di Vincenzo, deferiva innanzi a questa Commissione il sig. Giancarlo Gottardi, Proboviro del TSN di Ferrara, chiedendo l'applicazione nei confronti del medesimo della sanzione di mesi 3 (tre) di sospensione dall'attività sportiva e sociale, di cui agli artt. 55, comma 3, lett. a), e 67, comma 1, lett. a), del vigente Statuto UITS e degli artt. 1 e 3 del Regolamento di Giustizia U.I.T.S., nonché dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, *"in quanto è evidente la trasgressione dei doveri di correttezza e lealtà nei confronti di altri tesserati UITS"*.

A sostegno del deferimento *de quo* la Procura affermava che, a seguito del diniego all'iscrizione al TSN di Ferrara del Sig. Adriano Badiali, il quale aveva presentato in data 7 marzo 2012 domanda in tal senso, lo stesso Badiali aveva presentato, in ottemperanza allo Statuto delle Sezioni, rituale ricorso al Proboviro del sopra citato TSN di Ferrara, il quale, però, pur avendolo ricevuto in data 4/4/2012, non aveva assunto alcun provvedimento. La Procura Federale, dopo avere inviato una prima richiesta di chiarimenti al riguardo al sig. Gottardi, con racc. a.r. in data 22/1/2013, ricevuta il 25/1/2013, rimasta però senza riscontro, aveva trasmesso allo stesso sig. Gottardi un atto di contestazione di addebito (art. 19 Reg.to di Giustizia), con racc. a.r. in data 3/4/2013, per il fatto sopra indicato.

Il sig. Gottardi, con nota in data 15 aprile 2013, riscontrava sia la richiesta di chiarimenti, sia la contestazione di addebito, nella quale si limitava a *“giustificare la condotta del Presidente e del Consiglio Direttivo e senza alcuna deduzione circa la sua omessa pronuncia.”*

La Procura, quindi, ai fini del richiesto deferimento dopo avere rappresentato che *“nella condotta omissiva tenuta dal Proboviro del TSN di Ferrara è certamente ravvisabile una violazione disciplinare essendo lo stesso venuto meno a doveri statutari e regolamentari”*, riteneva di chiedere *“il deferimento del tesserato Giancarlo Gottardi per l’addebito contestatogli, con la sospensione dello stesso dall’ordinamento UITS per un periodo di mesi tre”*, in quanto il medesimo *“è senz’altro venuto meno ad un obbligo indubbiamente sullo stesso gravante attesa la funzione ricoperta”* con *“violazione dell’art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo, degli artt. 55, comma 3, lett. a), 67, comma 1, lett. a), dello Statuto UITS, nonché degli articoli 1 e 3 del Regolamento di Giustizia in quanto è evidente la trasgressione dei doveri di correttezza e lealtà nei confronti di altri tesserati UITS”*.

Successivamente, con ordinanza ex art. 21 del Regolamento di Giustizia in data 2/7/2013, resa dal Presidente di questa Commissione, il sig. Gottardi era ritualmente convocato per l’udienza del 26 settembre 2013.

Con deduzioni difensive, in data 13/9/2013, pervenute in data 16/9/2013, il sig. Gottardi, per il tramite dell’Avv. Renzo Oppi, rappresentava che a seguito del diniego all’iscrizione al TSN di Ferrara del sig. Badiali, questo aveva presentato per le vie brevi un ricorso al Proboviro, il quale vi aveva provveduto confermando la decisione del Consiglio della Sezione e comunicandolo al sig. Badiali *“mediante affissione della decisione nella bacheca della Sezione che il Badiali frequentava”* e *“tramite vari soci con i quali egli ebbe a lamentarsi (ingiustamente) del trattamento ricevuto”*, precisando che *“nessuna norma impone formule sacramentali per la comunicazione della decisione del Proboviro: l’importante è che l’interessato ne sia portato a conoscenza, come è avvenuto nel caso di specie”*.

Dopo avere precisato che, in ogni caso, si era *“comportato in buona fede”*, il sig. Gottardi concludeva le proprie deduzioni con la richiesta, in via preliminare, di rinvio per l’acquisizione della documentazione richiesta (esposto del sig. Badiali), nel merito, dell’archiviazione degli addebiti, con conferma del rigetto della domanda di iscrizione del sig. Adriano Badiali, nonché, in via istruttoria, dell’ammissione dei testi indicati nella lista depositata sulle circostanze di cui è procedimento.

All'udienza del 26 settembre 2013, a seguito della richiesta di rinvio inviata dal sig. Gottardi tramite posta elettronica e PEC, anche per l'esame dell'esposto del sig. Badiali, trasmesso al sig. Gottardi in data 19 settembre 2013, nulla opponendo al riguardo il Procuratore Federale, il procedimento era rinviato all'udienza del 29 ottobre 2013.

All'udienza del 29 ottobre 2013, nella quale era presente il Sig. Giancarlo Gottardi in persona e il suo difensore Avv. Renzo Oppi, prendeva la parola l'Avv. Achille Reali, in qualità di quale relatore, e, successivamente il Procuratore Federale, il quale si riportava integralmente al proprio atto di deferimento.

Per il sig. Gottardi prendeva la parola l'Avv. Renzo Oppi, il quale si riportava a quanto già ampiamente dedotto nelle predette deduzioni difensive, eccepiva la infondatezza delle contestazioni mosse al sig. Gottardi e concludeva chiedendo l'archiviazione degli addebiti a carico dello stesso Gottardi e la conferma del rigetto della domanda di iscrizione del sig. Adriano Badiali.

Il sig. Gottardi precisava che aveva comunicato per le vie brevi, senza alcuna formalità, l'esito del ricorso presentato dal sig. Badiali, sostenendo che in tale modo detta decisione era stata resa pubblica e portata a conoscenza dello stesso Badiali.

La Commissione procedeva, quindi, alla lettura del dispositivo, riservandosi il deposito della motivazione entro 30 giorni.

MOTIVI

Il presente procedimento, come dedotto in fatto, trae origine da un esposto del sig. Adriano Badiali nel quale lamentava che il Proboviro della Sezione TSN di Ferrara non si era pronunciato su di un ricorso presentato a seguito del rigetto di una sua domanda di iscrizione alla predetta Sezione, che riteneva infondato in quanto era in possesso di tutti i requisiti formali richiesti dalla vigente normativa per ottenere l'iscrizione.

Il Proboviro della Sezione, Sig. Giancarlo Gottardi, chiamato dalla Procura Federale a fornire chiarimenti su quanto denunciato dal sig. Badiali si limitava a giustificare la condotta del Presidente della Sezione e del Consiglio Direttivo senza fornire alcuna deduzione riguardo la sua omessa pronuncia.

Solo a seguito della ordinanza di fissazione di udienza, il sig. Gottardi inviava in data 13/9/2013 delle deduzioni difensive nelle quali, a propria discolpa, esponeva che il sig. Badiali gli aveva presentato per le vie brevi un ricorso sul quale si era pronunciato confermando la decisione del Consiglio della Sezione, e precisando che lo aveva comunicato allo stesso sig. Badiali *“mediante affissione della decisione nella bacheca della Sezione che il Badiali frequentava”* e *“tramite vari soci con i quali egli ebbe a*

lamentarsi (ingiustamente) del trattamento ricevuto”, poiché “nessuna norma impone formule sacramentali per la comunicazione della decisione del Proboviro: l’importante è che l’interessato ne sia portato a conoscenza, come è avvenuto nel caso di specie”.

Detta circostanza è stata confermata dallo stesso sig. Gottardi in udienza. Si rileva, inoltre, che in nessuna fase del procedimento è stata prodotta la decisione che avrebbe assunto il Proboviro.

Da quanto emerso nel corso del procedimento, quindi, risulta sostanzialmente confermato il fatto ascripto al sig. Gottardi. Non si ha la prova, infatti, che una decisione sia stata presa dal Proboviro sul ricorso presentato dal Badiali, né che questa sia stata effettivamente e formalmente comunicata all’interessato.

Sul punto è bene precisare che è vero che il vigente Statuto delle Sezioni stabilisce che i Probiviri adottano le decisioni “senza formalità”, ma ciò sta ad indicare solo che i provvedimenti non hanno una forma precostituita e tassativa. Pertanto, non possono certo essere assunti anche “oralmente” e devono essere formalmente comunicati al diretto interessato.

Corre l’obbligo di ricordare che le Sezioni non sono mere associazioni private, ma, in base a quanto dettato dallo Statuto UITs, sono enti a base associativa che svolgono in ambito territoriale, e sotto la vigilanza e il coordinamento dell’UITs, delle specifiche funzioni pubbliche stabilite dalla legge vigente.

Di conseguenza, anche gli atti assunti dai Probiviri devono necessariamente rispondere a dei minimi requisiti convenzionali, per quanto concerne la forma scritta e la comunicazione documentata, tipici di un ente che rivesta una qualche valenza di natura pubblicistica, a tutela dell’operato e del credito dell’ente stesso e dei suoi tesserati.

Ciò posto, risulta ampiamente dimostrato che il sig. Gottardi, nel caso di specie, ha ommesso di assumere un dovuto provvedimento nei confronti del ricorso presentato dal Sig. Badiali, violando così i regolamenti UITs. In ogni caso, il Giudicante ritiene di poter irrogare una sanzione leggermente attenuata rispetto a quella richiesta dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Visti gli artt. gli artt. 55, comma 3, lett. a), 67, comma 1, lett. a), 68, comma 2, lett. b) dello Statuto UITs, nonché gli artt. 1 e 3 del Regolamento di Giustizia UITs e l’art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, dichiara il sig. Giancarlo Gottardi

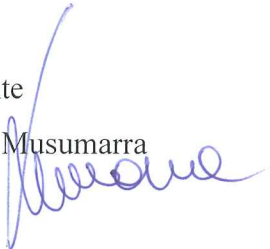
colpevole della violazione contestata e, per l'effetto, lo condanna, per le ragioni di cui in motivazione, alla sanzione della sospensione da ogni attività sociale e sportiva per un periodo di giorni 30 (trenta).

Riservato il deposito della motivazione entro 30 giorni.

Roma, 29 ottobre – 18 novembre 2013

Il Presidente

Avv. Lina Musumarra



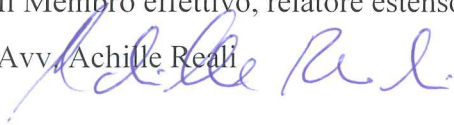
Il Membro effettivo

Avv. Silvana Panzera



Il Membro effettivo, relatore estensore

Avv. Achille Reali



Il Segretario

Sig. Luca Stefanini

